

SET INFORMATIVOMACCHINE AGRICOLE

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
 Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. Auto Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 07/2023

Set informativo - Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE - Mod. CP014S7723

PRONTI ALLA VITA.







Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dai rischi accessori



DIP - Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di Responsabilità Civile ed i rischi accessori derivanti dalla circolazione di Macchine e rimorchi agricoli.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

 terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- √ alla circolazione nelle aree private escluse le aree aeroportuali;
- √ alla Responsabilità Civile dei terzi trasportati;
- √ ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose;
- √ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico:
- √ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida;
- √ ai danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi agricoli non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5t;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi agricoli muniti di targa propria;
- ✓ ai rimorchi agricoli muniti di targa propria
 rischio sosta.

A

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- x causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente;
- causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- x causati alla pavimentazione stradale se il veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- X il conducente del veicolo responsabile del sinistro:
- e, limitatamente ai danni alle cose:
- X il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento:

Con il pagamento di un premio aggiuntivo, sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A. (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

✓ Rinuncia all'azione di rivalsa.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

- ✓ Tutela Legale;
- ✓ Incendio;
- ✓ Furto & Rapina;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Grandine:
- ✓ Incendio doloso;
- ✓ Eventi sociopolitici;
- ✓ Atti vandalici:
- √ Kasko;
- ✓ Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà;
- ✓ Pacchetto Garanzie complementari;
- √ Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- ✓ Guasti meccanici;
- ✓ Danneggiamento pneumatici;
- ✓ Indennizzo per indisponibilità del veicolo;
- ✓ Merci trasportate;
- ✓ Infortuni.

x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal Codice della Strada;
- veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il contratto prevede massimali, franchigie (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le franchigie e gli scoperti sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro i termini previsti per legge dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati al rilascio della polizza all'agenzia alla quale è assegnata oppure alla Società; i premi o le rate successive devono essere pagate entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza con le stesse modalità. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. Puoi pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.). Il premio è comprensivo di imposte, e del contributo al SSN, quando dovuto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, oppure ha effetto dalla data del pagamento o della rata di premio se successivo alla sottoscrizione. L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del premio proposto per la nuova annualità. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che, entro questi 15 giorni, non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio, nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.



Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dai rischi accessori



Settore: MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti

assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. Auto pubblicato: 07/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 7.114.757.111;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a € 2.957.524.169;
- i fondi propri ammissibili (a copertura SCR) sono pari a € 19.044.881.429;
- indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Generali Italia risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	I massimali minimi per legge sono: - 6.450.000,00 euro nel caso di danni alle persone; - 1.300.000,00 euro nel caso di danni alle cose. È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Tipo di guida	Non previsto.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C.A.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Per tutelarsi dalla possibile azione di rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di

sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie di seguito riportate:

Stare unteriori garanzie ur seguito riportate.	
TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale	
	Viene prestata la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.
Garanzia di base	Per la Forma Base sono previste le seguenti prestazioni: - assistenza legale per un danno extracontrattuale; - difesa in un procedimento penale; - ricorso contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, se a causa della circolazione del veicolo assicurato vi siano vittime o feriti; - dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi. Per la Forma Gold sono previste tutte le prestazioni fornite
	Per la Forma Gold sono previste tutte le prestazioni fornite per la Forma Base, più le seguenti:

- ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di pri-

 reclamo/ricorso in caso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;

mo grado in caso di sanzione amministrativa;

Garanzia di base	- difesa legale per controversie di diritto civile di natura contrattuale; - recupero punti e riesame patente di guida.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera: per materia fiscale/tributaria; per sanzioni amministrative; per delitti dolosi, salvo assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile o se vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo, sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; se il conducente non è munito di patente valida; se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso; se al momento del sinistro il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

INCENDIO - sottoscrizion	INCENDIO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso.	
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati da incendio doloso di terzi; - causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da semplice bruciature non seguite da incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e atti dolosi in genere; - causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o azioni delittuose;	

- subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada. I sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel valore assicurato. Sono previsti scoperti e minimi.

FURTO & RAPINA - sotto	FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - furto; - rapina; - danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; - danni da scasso.	
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; - causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina. I sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel valore assicurato. Sono previsti scoperti e minimi.	

EVENTI ATMOSFERICI/GRANDINE - sottoscrizione opzionale	
	Eventi Atmosferici
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da:
	- trombe d'aria;
	- uragani;

Garanzia di base	 bufere e tempeste; alluvioni e inondazioni. Grandine Sono assicurati i danni causati dalla grandine.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - allagamenti, frane e smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti.
	Inoltre, - per Eventi Atmosferici: la copertura non opera per i danni causati da grandine;
	- per Grandine: la copertura non opera per i danni causati da eventi atmosferici diversi dalla grandine.
	I sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel valore assicurato.
	Sono previsti scoperti e minimi.

INCENDIO DOLOSO/EVENTI SOCIOPOLITICI/ATTI VANDALICI - sottoscrizione opzionale	
	Incendio doloso Sono assicurati i danni causati da incendio doloso.
Garanzia di base	Eventi Sociopolitici Sono assicurati i danni causati da eventi sociopolitici quali tumul- ti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio.
	Atti Vandalici Sono assicurati i danni causati da atti di vandalismo e atti comun- que dolosi, diversi dall'incendio doloso e non verificatisi per ef- fetto di eventi sociopolitici.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

Limitazioni, esclusioni e rivalse

da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni.

Inoltre.

- per Incendio doloso:

la copertura non opera per i danni da circolazione, nonché i danni causati da eventi sociopolitici;

- per Eventi Sociopolitici:

la copertura non opera per i danni da circolazione, nonché i danni da incendio doloso:

- per Atti Vandalici:

la copertura non opera per i danni causati da circolazione, nonché i danni da incendio doloso e da eventi sociopolitici.

I sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel valore assicurato.

Sono previsti scoperti e minimi.

KASKO - sottoscrizione opzionale	
	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona o animale, urto, ribaltamento, uscita di strada.
Garanzia di base	L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine; quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; da cose o animali trasportati sul veicolo; in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;

RICORSO TERZI E RIPRI	STINO LOCALI DI PROPRIETÀ - sottoscrizione opzionale
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: - a cose di terzi fino ad un massimo di € 300.000; - ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto fino ad un massimo di € 30.000.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: al veicolo assicurato; a persone e cose trasportate; causati da incendio doloso di terzi; causati da semplice bruciature non seguite da incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; causati da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

PACCHETTO GARANZIE	COMPLEMENTARI - sottoscrizione opzionale
Garanzia di base	Sono assicurati i rischi relativi a: - Perdita delle chiavi del veicolo fino ad un massimo di € 300; - Richiesta documenti; - Tassa di proprietà; - Spese di recupero e custodia fino ad un massimo di € 300; - Spese di immatricolazione fino ad un massimo di € 300; - Duplicazione patente di guida fino ad un massimo di € 300; - Sequestro penale nella misura di € 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; - Cristalli fino al massimale indicato in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i rischi relativi a: - dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere. Inoltre: - per le garanzie diverse da Cristalli non sono assicurati i rischi relativi a: - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti; - per Sequestro penale non sono assicurati i danni: - per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia; - avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; - per Cristalli non sono assicurati: - le rigature e le segnature dei cristalli; - i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; - i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; - i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.

GUASTI ALLE APPARECO	CHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - sottoscrizione
Garanzia di base	Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza, i danni: - agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici sta- bilmente installati sul veicolo a seguito di correnti, scariche elet- triche o altri fenomeni elettrici od elettronici di qualsiasi natura.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo; subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica; causati alle batterie; da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine; da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; dall'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore; da difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente; da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del conducente; da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie. Sono previsti scoperti e franchigie.

GUASTI MECCANICI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza, i danni:
	- subiti dai componenti meccanici che necessitano di riparazio-
	ne o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne
	abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.

Garanzia di base	Qualora il danno sia causato da penetrazione di corpi estrane (pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) la garanzia è prestata per un importo pari al 50% della somma concordata ed indicata in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
	Non sono assicurati i danni:
	 da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;
	 subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici; alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici;
	 ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica da incidente o collisione;
	 da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
Limitazioni,	 da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
esclusioni e rivalse	- da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine;
	- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali pre- viste nel regolamento particolare di gara;
	 da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzion previste dagli artt.186 - 187 del Codice della Strada;
	- dall'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla manca- ta osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manuten- zione del costruttore;
	 da difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente; da negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non del veicolo da parte del conducente;
	- da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le ca-

ratteristiche originarie;

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- dalla persistente utilizzazione della macchina agricola assicurata benché danneggiata;
- in seguito alla modifica, eliminazione o disattivazione dei dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore.

Sono previsti scoperti e franchigie.

Garanzia di base	Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza, i danni - subiti isolatamente dagli pneumatici installati sul veicolo assi curato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momen to del sinistro non risultino consumati oltre il 50%.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
	Non sono assicurati i danni:
Limitazioni, esclusioni e rivalse	 da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veico lo assicurato, nonché dei trasportati; verificatisi agli pneumatici che al momento del sinistro risultine consumati oltre il 50%;
	 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costrut tore o fornitore del veicolo; costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudi
	cano la funzionalità degli pneumatici; - verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a tel mini di polizza;
	 da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
	- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
	 da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, tromb d'aria, uragani, grandine, gelo;
	 da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali pre viste nel regolamento particolare di gara;
	 da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigent da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostan ze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzior previste dagli artt. 186 - 187 del Codice della Strada; da negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e nor

del veicolo da parte del conducente;

Limitazioni,	- dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore.
esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti e franchigie.

INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	In caso di incendio o furto totale, Generali Italia corrisponde all'assicurato un'indennità pari a € 100 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 30 giorni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'indennità non è dovuta in caso di: - incendio o furto totale causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

MERCI TRASPORTATE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli, di proprietà dell'assicurato, trasportati sulla macchina agricola indentificata in polizza, a causa di: - incendio, esplosione, azione del fulmine; - alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine; - ribaltamento del veicolo; - urto, uscita di strada o collisione.
	Sono inoltre assicurati i danni: - da furto e rapina; - da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a condizione che si siano verificati in occasione di uno degli eventicati in occasione di uno degli eventicati in occasione di uno degli eventicati in occasione.
Ulteriori garanzie	ti assicurati sopra indicati. Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
con premio aggiuntivo	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati dal dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;

- subiti dalle merci di proprietà di terzi;
- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo:
- da combustione spontanea delle cose assicurate;
- da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;
- da furto e rapina non verificatisi in occasione di uno degli eventi assicurati:
- da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna non verificatisi in occasione di uno degli eventi assicurati;
- derivanti da uno degli eventi assicurati alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine - quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;
- non verificatisi durante la circolazione;
- causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;
- causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo:
- agli animali vivi;
- alle merci pericolose;
- causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella carta di circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle
- competenti Autorità, salvo il caso in cui l'assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico;
- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

Sono previsti scoperti e franchigie.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

INFORTUNI - sottoscrizio	one opzionale
	Sono assicurati gli infortuni subiti dal conducente quando usa il veicolo assicurato.
	La garanzia, che può essere prestata solo per il guidatore, prevede le seguenti prestazioni:
	Morte
	La somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali.
	Invalidità permanente
	Verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.
	Inabilità temporanea
Garanzia di base	Verrà corrisposta l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:
	- integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni profes- sionali dichiarate;
	- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolger- le solo in parte.
	Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza
	Verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero.
	Rimborso spese sanitarie
	- Verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spe- se di degenza.
	di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spe-
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spe- se di degenza. Sono previste solo per la garanzia Invalidità Permanente le se-
	di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza. Sono previste solo per la garanzia Invalidità Permanente le seguenti opzioni: - Abrogazione Franchigia IP: fino a € 100.000 i 3 punti di franchigia non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza. - Tabella INAIL: la tabella di determinazione del grado di invalidità permanente sostituita da quella di legge INAIL.
_	di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza. Sono previste solo per la garanzia Invalidità Permanente le seguenti opzioni: - Abrogazione Franchigia IP: fino a € 100.000 i 3 punti di franchigia non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza. - Tabella INAIL: la tabella di determinazione del grado di invali-

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- derivanti dalla guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato non è abilitato a norma di legge.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

L'assicurato in caso di sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni alla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza.

Limitatamente alle garanzie Tutela Legale e Merci trasportate, l'assicurato deve darne comunicazione il prima possibile.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R Generali Italia Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Cosa fare in caso di sinistro?

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte

Si applica la procedura ordinaria di risarcimento in quanto non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto" quando è coinvolta una macchina agricola.

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- veicoli non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli non assicurati per i danni alla persona e alle cose.

	Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due pun-
	ti precedenti si deve:
Cosa fare in caso di sinistro?	 inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) ge- store del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.
	Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sussistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: - in caso di garanzia Richiesta documenti prevista nella Sezione Pacchetto Garanzie complementari: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) numero verde dall'Italia 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 58 240 565; - in caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 5824 0565 - e-mail: sinistri@DAS.it
	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
	Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'Impresa	Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia del responsabile deve formulare l'offerta di risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini: - 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; - 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di sinistro (modulo CAI) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;

	- 90 giorni dalla ricezione della richiesta per sinistri che abbiano cagionato lesioni personali o il decesso.
	In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia del responsabile versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.
Obblighi dell'Impresa	Garanzie diverse dall'R.C.A. L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
	Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del contraente, Generali Italia rimborsa al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o vendita o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo S.S.N.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	È prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti: - di durata inferiore all'anno; - che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.; - nell'ultimo giorno di validità; - ceduti.

Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, impegnandosi a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde).
Risoluzione	Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; - esportazione definitiva del veicolo; - vendita o deposito in conto vendita; - furto totale o rapina.

1

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori, sia persone fisiche che imprese, di macchine agricole che:

- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliano assicurare il veicolo per i rischi accessori, compresi i danni alle merci trasportate;
- vogliano ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliano assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliano assicurare il conducente del veicolo in caso di infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona.

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie? Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: - con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati. 23 - Roma - CAP 00187: - tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami: - tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. All'Impresa Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può esassicuratrice sere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it. alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale re-**AII'IVASS** capito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato: c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d.copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito: e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le re-

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTE-MI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

lative circostanze.

Mediazione	un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.
	 È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le: controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi; controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni; controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare
	reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa. eu/ commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE



Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo "costruito" la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Ti presentiamo la sequenza degli

argomenti che incontrerai nel Set informativo Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE.

 Il Tuo Contratto (Il certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'incidente);

Sezioni 1-7


- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto & Rapina
- Garanzia Eventi Atmosferici/ Grandine
- Garanzia Incendio doloso/ Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici
- Garanzia Kasko
- Garanzia Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
- Pacchetto Garanzie complementari

Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- · Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



- Norme comuni a tutte le garanzie (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- Aree di protezione del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.



Il tuo contratto Come sono fatti e come si leggono



Il certificato di assicurazione


Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il Conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.



Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**Intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.




- * Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
- ** Intestatario al P.R.A. Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull'autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(modello di constatazione amichevole di incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.



Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.


Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita www.cattolica.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Numeri della Compagnia

800 572 572 dall'Italia

02 58 240 565 dall'estero


Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

113 Pol. di Stato

115 Vig. del Fuoco

118 Em. Sanitaria



È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Introduzione e premessa contrattuale



Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Indice



	Definizioni	pag. 17
	Norme comuni a tutte le garanzie	pag. 25
	Quando e come devo pagare?	pag. 25
Art. 1	Pagamento del premio	pag. 25
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 26
Art. 2	Decorrenza della garanzia	pag. 26
Art. 3	Durata dell'assicurazione	pag. 26
Art. 4	Proposta di rinnovo	pag. 27
Art. 5	Diritto di ripensamento	pag. 27
	Dove vale la copertura?	pag. 27
Art. 6	Estensione territoriale	pag. 27

	Con quali condizioni operative mi assicuro?	pag. 28
Art. 7	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio	pag. 28
Art. 8	Gestione del contratto	pag. 28
Art. 9	Clausole di vincolo	pag. 31
Art. 10	Altre assicurazioni	pag. 32
Art. 11	Oneri a carico del contraente	pag. 32
Art. 12	Rinvio a norme di legge	pag. 32
Art. 13	Comunicazione tra le parti	pag. 32
Art. 14	Area Clienti - Home Insurance	pag. 33
Art. 15	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	pag. 33
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 33
Art. 16	Modalità di reclamo	pag. 33
Art. 17	Foro competente	pag. 34
	Capitolo 1 Protezione del patrimonio	pag. 35

	Capitolo 1 Protezione del patrimonio	pag. 35
Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 35
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 41
Sez. 3	Garanzia Tutela Legale	pag. 42
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 47

	Capitolo 2 Protezione del veicolo	pag. 53
Sez. 1	Garanzia Incendio	pag. 53
Sez. 2	Garanzia Furto & Rapina	pag. 54
Sez. 3	Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine	pag. 56
Sez. 4	Garanzie: Incendio doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici	pag. 57
Sez. 5	Garanzia Kasko	pag. 59
Sez. 6	Garanzia Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà	pag. 60
Sez. 7	Pacchetto Garanzie complementari	pag. 62
Sez. 8	Garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche	pag. 65
Sez. 9	Garanzia Guasti meccanici	pag. 66
Sez. 10	Garanzia Danneggiamento pneumatici	pag. 68
Sez. 11	Garanzia Indennizzo per indisponibilità del veicolo	pag. 69
Sez. 12	Garanzia Merci trasportate	pag. 70
Sez. 13	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 72
	Capitolo 3 Protezione della persona	pag. 85
Sez. 1	Garanzia Infortuni	pag. 85

Sez. 2 Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?

pag. 96

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni



Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere:

- a. di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo;
- b. optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.

Addetti

I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.

Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

Allagamento Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per

motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente

da fenomeno atmosferico.

Alluvione Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi

d'acqua.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel

litari e simili (purche stabilmente fissati e non presenti nei listino degli accessori della Casa costruttrice). Sono esclu-

si i Sistemi di guida satellitare.

Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione ci-

vile ordinaria, che le parti possono adire per definire una

controversia o evitarne l'insorgenza.

Aree aeroportuali

Le aree di rullaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto,

così come determinate dalla normativa di settore.

Aree private Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività

o dei servizi che in esse vengono svolti.

Assicurato Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui re-

sponsabilità è coperta con il contratto.

Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il sog-

getto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratte-

ristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.

Auto Rischi Diversi Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.

Banca Dati La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazio-

ne hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i da-

ti necessari ad attestare lo stato del rischio.

Beneficiario Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o

giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indenniz-

zo in caso di infortunio mortale dell'assicurato.

Bufera Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media

di almeno 50 km/h.

Certificato II documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la **di Assicurazione** denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa

del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio.

È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.

Certificato Assicurazione ex Carta Verde

Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'as-Internazionale di sicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri. la cui sigla sia indicata (e non barrata) sullo stesso Certificato.

Classe di merito di Conversione Universale (CU)

La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS. che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.

Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)

Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Compagnia

Generali Italia S.p.A.

CONSAP

L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via Yser 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.

Contraente

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o invo-Iontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danni Diretti

I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.

Danno È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. extracontrattuale

Danno totale Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrova-

to; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del re-

litto. In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Degrado d'uso La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra

il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al

momento del sinistro.

Delitto È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la

multa o la reclusione.

Diritto civile È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati

(aziende o persone).

Diritto penale È il complesso di norme stabilito per la tutela della colletti-

vità contro i comportamenti dannosi dei singoli.

Ebbrezza Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbi-

mento di alcolici o di stupefacenti.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'or-

dinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimen-

to contrattuale.

Frana II distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa

che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.

Furto II delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili al-

trui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto

per sé o per altri.

Guasto II danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto

vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in

condizioni normali.

Grandine Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in

chicchi più o meno grossi.

Impianti Gli impianti elettronici di localizzazione del veicolo ad emis-

satellitari sione d'onda.

Inabilità Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'astemporanea sicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate

alla denuncia del sinistro.

Incendio La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di

sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto deri-

vante dalla circolazione stradale.

Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le ga-

ranzie diverse dalla R.C.A.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,

> che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità perma-

nente o un'inabilità temporanea.

Inondazione Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse

d'acqua straripanti.

Permanente

assoluto

Invalidità La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva

> ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro pro-

ficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Merci Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte,

> materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le

imposte di fabbricazione che sono già stati versati.

Mezzi Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che pos-

sono essere guidati o comandati a distanza. di trasporto

Parti I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contra-

ente e la Compagnia.

Periodo Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini di osservazione dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri

pagati nel periodo stesso.

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.

Premio La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.

Primo rischio È la forma di assicurazione che impegna la Compagnia a

indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola

proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina

Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto.

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Responsabilità principale

La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità paritaria

La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità minoritaria

La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto

L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

Sinistri penalizzanti

I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

Sistemi di guida satellitare

Impianti, forniti direttamente dalla casa costruttrice contestualmente all'acquisto del veicolo con supplemento del prezzo base di listino, o forniti da parte di ditte specializzate, che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).

S.S.N.

Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.

Struttura Organizzativa (solo per il Pacchetto Garanzie complementari)

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, provvede per conto della Compagnia all'erogazione della prestazione Richiesta documenti prevista nel Pacchetto Garanzie complementari entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con

velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118

km/h.

Valore a nuovo Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eu-

rotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con limite del degrado d'uso del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico, della strumentazione di bordo, degli arredamenti interni, della batteria, delle gomme, del navi-

gatore satellitare, degli apparecchi audiofonovisivi.

Valore II prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quocommerciale tazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del set-

> tore vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottrat-

te, tenendo conto del degrado d'uso.

Veicolo Macchine e rimorchi agricoli in genere.

Vendita Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecnia **distanza** che di contatto con la clientela che non prevedono la pre-

senza fisica e simultanea del distributore e del contraente.

Vertenza Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una **contrattuale** delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o con-

tratti.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio per l'intero periodo assicurativo, anche se è stato concordato il frazionamento in rate. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
 - nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Civile auto;
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei

principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità:

 con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- il Certificato Internazionale di Assicurazione ex Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.);
- il Set informativo.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del contraente circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il con-

(1) Art. 12 del Reg. Isvap 13/2008.

traente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può mettere a disposizione del contraente presso l'agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del premio con conseguente ritiro della quietanza implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza che rispondano comunque ai bisogni del contraente o non influiscano su di essi.

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, o tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com), impegnandosi a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde).

Ricevuta la richiesta di recesso, Generali Italia rimborsa al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;

- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato Internazionale di Assicurazione ex Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere immediatamente il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 7 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinché il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, che comportano un aggravamento del rischio assicurato, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.:
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto al risarcimento nonché subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 8 - Gestione del contratto

- Cessazione del rischio

Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- (2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
- (3) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, che si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato, può richiedere una di queste opzioni:

a. Sostituzione del veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo della medesima classificazione di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo preso in leasing)⁽⁴⁾.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, emettendo un apposito documento contrattuale e rende valida la garanzia per il nuovo veicolo.

L'eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso viene calcolato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

b. Sospensione del contratto

Si applicano le regole della sospensione e della riattivazione - vedi - Sospensione e riattivazione del contratto.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso viene emessa l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

(4) Art. 171 Codice delle Assicurazioni Private.

d. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipula del contratto.

- Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione

Se il contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde). In questo caso Generali Italia emette apposita appendice che deve essere firmata dal contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Se il contraente non ha richiesto la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia. A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;

- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

Riattivazione per lo stesso veicolo

Se non cambiano il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.

Riattivazione per altro veicolo

Quando si riattiva la polizza, fermo quanto sopra, a richiesta del contraente, il contratto è reso valido per un altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo⁽⁵⁾, se:

- il veicolo uscente è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o ha cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o è da questo preso in leasing⁽⁶⁾.

Osservazione dei sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- (5) Vedi a. Sostituzione del veicolo.
- (6) Art. 171 Codice delle Assicurazioni Private.

- c. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- d. in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto⁽⁷⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono comunicare a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁸⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁹⁾.

Art. 11 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata.
- (7) Art. 1891 del Codice Civile.
- (8) Art. 1910 del Codice Civile.
- (9) Art. 1910 del Codice Civile.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

Art. 14 - Area Clienti - Home Insurance

Per questo contratto Cattolica mette a disposizione un'Area Clienti (Home Insurance) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto.

Dopo la stipula del contratto il contraente può ottenere le credenziali di accesso direttamente registrandosi all'Area Clienti sul sito internet cattolica.it o scaricando l'App gratuita MyCattolica.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 16 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. Tutela Cliente Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;
- tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
- tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'I-VASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass. it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".


I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

L'assicurazione opera anche per:

- a. la circolazione del veicolo assicurato in aree private, escluse le aree aeroportuali;
- b. la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso;
- c. i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;

- d. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo;
- e. la Responsabilità Civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida;
- f. i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- Massimale per sinistro: € 8.000.000
- Massimale per danni alla persona: € 8.000.000
- Massimale per danni alle cose: € 8.000.000



In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.

Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di rimorchi agricoli non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5t, nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio agricolo munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;

 se il veicolo assicurato è un rimorchio agricolo munito di targa propria, per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (rischio sosta).

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Gare e competizioni sportive: non sono assicurati i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽¹⁰⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Circolazione su cingoli: non sono assicurati i danni provocati alla pavimentazione stradale se il veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è consequenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- (10) Art. 9 del Codice della Strada.

- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme:
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione:
- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽¹¹⁾.

Nei casi previsti dalle lettere a., e., f. il diritto di rivalsa è limitato ad un massimo di € 10.000.

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



Art. 1.4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Forme tariffarie

Tariffa Fissa - (clausola TF)

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

(11) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, qualunque sia la forma tariffaria, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.cattolica.it) riservata ai contraenti. L'attestato di rischio è inoltre disponibile, anche per gli aventi diritto⁽¹²⁾, sull'home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione della Compagnia di assicurazione;
- b. il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d. il numero del contratto di assicurazione;
- e. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- I. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1,
- (12) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

del Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Qualora richiesto dal contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Sezione 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 2.1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Rinuncia all'azione di rivalsa

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o di persona appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Se guido dopo aver bevuto alcool oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la rivalsa nei miei confronti?



Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa", Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Sezione 3 Garanzia Tutela Legale



Premessa

Secondo la normativa vigente⁽¹³⁾, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero Verde dall'Italia 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 58 240 565 - e-mail: sinistri@DAS.it.

Forma Base e Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Forma Base

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in un procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un evento della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

(13) D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164.

- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Forma Gold

In aggiunta alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- e. presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa comminata in occasione di un incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'incidente e sull'attribuzione della responsabilità;
- f. presentare Reclamo/Ricorso contro l'Avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;
- g. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h. recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della Strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

· Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie descritte per la Forma Base e per la Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il contraente:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Si, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3.2 di questa sezione.



Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun caso assicurativo.

Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- a. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Forma Base e nella Forma Gold;
- b. nella Forma Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada in genere;
- c. nella Forma Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada non collegate ad incidente stradale;
- d. nella Forma Base per controversie contrattuali di diritto civile;
- e. nella Forma Gold se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200;
- f. se l'assicurato è imputato per Delitto doloso; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- g. se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽¹⁴⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹⁵⁾ o per guida in stato di ebbrezza⁽¹⁶⁾ con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- h. se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal caso assicurativo;

⁽¹⁴⁾ Art. 189 del Codice della Strada.

⁽¹⁵⁾ Art. 187 del Codice della Strada.

⁽¹⁶⁾ Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

i. per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal contraente.

In caso di vertenze tra più assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti fino a € 1.000;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente fino a € 1.500 e a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

Art. 3.3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 4.4 - Denuncia del caso assicurativo, 4.5 - Modalità di gestione del caso assicurativo e 4.7 - I casi di decadenza della Sezione 4 di questo capitolo;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà⁽¹⁷⁾;
- (17) Art. 1292 Codice Civile.

- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.:
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 3.4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 6 - Estensione territoriale, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 3.5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Sezione 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- deve essere fatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente" (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- deve essere presentata entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- deve essere seguita nel più breve tempo possibile da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R Generali Italia Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa**⁽¹⁸⁾.

(18) Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice Civile.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l'assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'incidente

- Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
- non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi i soccorso necessari;



Documenta l'incidente

- Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
- se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti.
 Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi.

Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro. Se non hai a bordo il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 4.2 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

Art. 4.3 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽¹⁹⁾. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?

Art. 4.4 - Denuncia del caso assicurativo

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S. chiamando il numero verde attivo 800 572 572 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore at-

(19) Art. 1917 del Codice Civile.

to o documento pervenuto successivamente alla denuncia di caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 572 572, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 4.5 - Modalità di gestione del caso assicurativo

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati(20). A tal fine l'assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- d. sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- e. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- g. se l'assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;
- h. l'assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale in-
- (20) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 209/05.

dividuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

i. qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- j. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- k. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 4.6 - Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 4.7 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni? I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazio-

ne di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4.8 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.

Art. 4.9 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del caso assicurativo

In caso di confl tto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del caso assicurativo, sia l'assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavore-vole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2 Protezione del veicolo



Sezione 1 Garanzia Incendio



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio, non doloso.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate dalla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²¹⁾, nonché ad imprese temerarie o azioni delittuose;
- f. dalla combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili:
- g. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Sezione 2 Garanzia Furto & Rapina



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 2.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

(21) Art. 9 del Codice della Strada.

Art. 2.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- a. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

Art. 2.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Se nel contratto il contraente ha dichiarato che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni, in caso di furto, il contraente si impegna, su richiesta di Generali Italia, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui agli artt. 1892 e seguenti del Codice Civile.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- e. durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²²⁾, nonché ad imprese temerarie o azioni delittuose.

(22) Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 3 Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- per la garanzia Eventi Atmosferici:
 - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:
 - trombe d'aria:
 - uragani;
 - bufere e tempeste;
 - alluvioni e inondazioni;
- per la garanzia Grandine:

i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto della grandine.

Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati:

- a. da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- b. da allagamenti, frane e smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti.

Inoltre,

- per la garanzia Eventi Atmosferici:
 - la copertura non opera per i danni causati da grandine;
- per la garanzia Grandine:

la copertura non opera per i danni causati da eventi atmosferici diversi dalla grandine.

Art. 3.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²³⁾, nonché ad imprese temerarie o azioni delittuose.

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Sezione 4 Garanzie: Incendio doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 4.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- per la garanzia Incendio doloso:
 - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- per la garanzia Eventi Sociopolitici:
 - i danni materiali e diretti, **diversi dall'incendio doloso**, subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio);
- per la garanzia Atti Vandalici:
 - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di atti di vandalismo e atti comunque dolosi, diversi dall'incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.

Art. 4.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

(23) Art. 9 del Codice della Strada.

Inoltre,

- per la garanzia Incendio doloso:

la copertura non opera per i danni causati da circolazione, nonché per i danni verificatisi per effetto di eventi sociopolitici;

- per la garanzia Eventi Sociopolitici:

la copertura non opera per i danni causati da circolazione, nonché per i danni da incendio doloso;

- per la garanzia Atti Vandalici:

la copertura non opera per i danni causati da circolazione, nonché per i danni da incendio doloso o verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.

Art. 4.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- d. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara(24), nonché ad imprese temerarie o azioni delittuose;
- e. al veicolo assicurato a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;
- per la garanzia Eventi Sociopolitici:

non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

(24) Art. 9 del Codice della Strada

Sezione 5 Garanzia Kasko



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 5.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

Art. 5.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- causati a ruote cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;
- conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato.

Art. 5.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da cose o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁵⁾;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- I. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa":
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;
- o. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del conducente;
- p. da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie.

Sezione 6 Garanzia Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 6.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

(25) Art. 9 del Codice della Strada.

- a cose di terzi quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge, fino ad un massimo di € 300.000 per sinistro e anno assicurativo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing, fino ad un massimo di € 30.000 per sinistro e anno assicurativo.

Art. 6.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da incendio doloso di terzi;
- causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 6.3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽²⁶⁾;
- f. a persone e cose trasportate.

⁽²⁶⁾ Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 7 Pacchetto Garanzie complementari



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 7.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi relativi a:

Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del veicolo.

Richiesta documenti

A seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 572 572, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'assicurato.

La Struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato un danno totale del veicolo assicurato⁽²⁷⁾, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

(27) Vedi Art. 13.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 13.

Spese di recupero e custodia

In caso di sinistro indennizzabile come da contratto, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità.

Spese di immatricolazione

In caso di sinistro indennizzabile come da contratto, che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato⁽²⁸⁾, Generali Italia liquida all'assicurato, **fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo**, un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

Duplicazione patente di guida

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro nella misura stabilita convenzionalmente di € 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.

Cristalli

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto compresi i tetti panoramici apribili) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura accidentale.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

(28) Vedi Art. 13.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 13.

Condizioni di Assicurazione - Active Veicoli **MACCHINE AGRICOLE** Mod. CP014S7723 - Ed. 07/2023

Art. 7.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

- Per Sequestro penale non sono assicurati i danni:
 - per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
 - avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- Per Cristalli non sono assicurati:
 - le rigature e le segnature dei cristalli;
 - i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
 - i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere;
 - i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.

Art. 7.3 - Ci sono limiti di copertura?

- Per Cristalli:
- la garanzia è prestata con deduzione di una franchigia fissa indicata in polizza.

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara(29).

Inoltre, le coperture diverse da Cristalli non operano per i danni causati:

e. da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti.

(29) Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 8 Garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 8.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Art. 8.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;
- subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;
- causati alle batterie.

Art. 8.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine;

- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽³⁰⁾;
- f. dall'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- g. da difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente;
- h. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del conducente;
- da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie.

Sezione 9 Garanzia Guasti meccanici



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 9.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.

Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) nei loro meccanismi ovvero a seguito dell'ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma convenuta ed indicata in polizza.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Art. 9.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;

(30) Art. 9 del Codice della Strada.

- subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici;
- alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici;
- ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica;
- da incidente o collisione.

Art. 9.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽³¹⁾;
- f. da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- g. da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 187 del Codice della Strada;
- h. dall'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- i. da difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente;
- j. da negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del conducente;
- k. da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;
- (31) Art. 9 del Codice della Strada.

- dalla persistente utilizzazione della macchina agricola assicurata benché danneggiata;
- m. in seguito alla modifica, eliminazione o disattivazione dei dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore.

Sezione 10 Garanzia Danneggiamento pneumatici



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 10.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momento del sinistro non risultino consumati oltre il 50%.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Art. 10.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- verificatisi agli pneumatici che al momento del sinistro risultino consumati oltre il 50%;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;
- costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici;
- verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 10.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, gelo;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara⁽³²⁾;
- f. da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- g. da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 187 del Codice della Strada;
- h. da negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del conducente;
- i. dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore.

Sezione 11 Garanzia Indennizzo per indisponibilità del veicolo



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 11.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia, in caso di incendio o furto totale, corrisponde all'assicurato un'indennità pari a € 100 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 30 giorni.

Art. 11.2 - Che cosa non è assicurato?

L'indennità non è dovuta in caso di incendio o furto totale causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

(32) Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 12 Garanzia Merci trasportate



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 12.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli, di proprietà dell'assicurato, trasportati sulla macchina agricola identificata in polizza, o sul rimorchio, purché al momento del sinistro risulti regolarmente agganciato alla stessa, in conseguenza di:

- incendio, esplosione, azione del fulmine;
- alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine;
- ribaltamento del veicolo;
- urto, uscita di strada o collisione.

Sono inoltre assicurati i danni:

- da furto e rapina;
- da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna,

a condizione che si siano verificati in occasione di uno degli eventi assicurati sopra indicati e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Efficacia temporale dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo, inizia il viaggio e ha termine con l'arrivo del veicolo nella località di destinazione.

Sono esclusi:

- gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio;
- eventuali trasbordi.

Sosta della merce in corso di viaggio

La copertura è prestata anche durante eventuali soste ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto, per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio.

Art. 12.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori.

Non sono inoltre assicurati i danni:

- subiti dalle merci di proprietà di terzi;
- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini:
- da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- da combustione spontanea delle cose assicurate;
- da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;
- da furto e rapina non verificatisi in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 12.1 "Che cos'è assicurato";
- da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna non verificatisi in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 12.1 "Che cos'è assicurato";
- derivanti da uno degli eventi di cui all'art. 12.1 "Che cos'è assicurato" alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;
- non verificatisi durante la circolazione;
- causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;
- causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo;
- agli animali vivi;
- alle merci pericolose.

Art. 12.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Le coperture non operano in caso di:

- carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella carta di circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di
 volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l'assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee
 all'esistenza del sovraccarico;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

Sezione 13 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 11?

Art. 13.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare denuncia del sinistro entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata /R a Generali Italia Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

- nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia
 all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia:
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di incendio deve inoltre:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di rottura cristalli deve inoltre:

- fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione;
- nel caso di incendio doloso, eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:
 - presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
 - fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia;
- nel caso di eventi atmosferici, grandine deve inoltre:
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- nel caso di garanzia Kasko deve inoltre:
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- nel caso di garanzie Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Guasti meccanici deve inoltre:
 - fornire il libretto di circolazione, la documentazione attestante le revisioni periodiche effettuate, il libretto di uso e manutenzione del costruttore, se richiesti da Generali Italia.

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**⁽³³⁾.

(33) Art. 1915 Codice Civile.

Art. 13.2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 13.3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 13.4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13.5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.

I sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel valore assicurato.

Art. 13.6 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

Esempio:

- Valore del veicolo alla data dell'evento € 20.000
- Valore assicurato € 10.000
- Importo del danno

€ 2.000

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.



Art. 13.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Per tutte le garanzie, l'assicurazione viene prestata a valore commerciale eccetto le garanzie Cristalli (all'interno del Pacchetto Garanzie complementari), Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Guasti meccanici, Danneggiamento pneumatici che sono prestate a primo rischio assoluto.

Danno totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato Generali Italia determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danni parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, Generali Italia determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, **non sono trascorsi più di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinate senza

dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni non interessino:

- parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico:
- strumentazione di bordo;
- arredamenti interni;
- batteria:
- gomme;
- navigatore satellitare;
- apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 13.8 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	Α	В
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 %		
con il minimo di € 200	€ 200	€ 300



Esempio A:

il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1.500 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B:

il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3.000 del 10% di scoperto).

Art. 13.9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice Civile⁽³⁴⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 13.10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽³⁵⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.



Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.

- (34) Surrogazione dell'indennità alla cosa.
- (35) Art.1916 del Codice Civile.

Cosa fare in caso di sinistro per la garanzia Merci trasportate? Art. 13.11 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- darne immediato avviso a Generali Italia, indicando la targa dei veicoli coinvolti, prendere i provvedimenti necessari per evitare o limitare il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il contraente o chi per esso in caso di incendio, furto o rapina deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati nel successivo paragrafo;
- non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del perito designato da Generali Italia;
- chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio perito designato, l'assicurato deve richiedere l'intervento del perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere, a richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivoltagli ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Obblighi specifici nei casi di incendio, furto o rapina

In caso di incendio, furto o rapina, l'assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del veicolo;
- gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la Merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- per furto o rapina, l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, a Generali Italia.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo

Se la sottrazione della Merce è avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, l'assicurato deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia. L'assicurato deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

L'assicurato deve, inoltre, consegnare le chiavi, i documenti relativi all'apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.

Valore delle Merci

Per la determinazione del valore della merce si dovrà far riferimento al prezzo della fattura o, in mancanza di detto documento, al valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento del carico, aumentato del 10% a titolo di utile sperato, nonché delle spese di trasporto e di Assicurazione, dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della Merce come definito nel "Valore delle Merci" e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro. Quest'ultimo valore, se si procede alla vendita delle Mer-

ci con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Generali Italia provvederà alla liquidazione del valore della Merce come sopra determinato ed in ogni caso non sarà tenuta comunque a pagare somme superiori al limite di indennizzo convenuto ed indicato in polizza. Qualora il valore della Merce fosse superiore a quello convenuto, non troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile per il caso di sottoassicurazione.

Come viene valutato il danno alle merci?

Incidente stradale con danno alle merci vendute ad un cliente con valore di fattura: € 2.000



Esempio 1

A seguito del sinistro si riesce, con il consenso di Generali Italia, a vendere la merce danneggiata per un valore di: € 1.000.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita:

€ 2.000 - 1.000 = € 1.000

Esempio 2

A seguito del sinistro la merce viene completamente perduta a causa dell'incendio.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce che è andata completamente perduta: € 2.000

Modalità di richiesta dell'indennizzo

L'assicurato deve:

- consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;

esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Il contraente deve inoltre assolvere gli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi specifici nei casi di incendio, furto o rapina".

Modalità di pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui al paragrafo "Modalità di richiesta dell'indennizzo", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il contraente per le verifiche puntuali.

Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'indennizzo, è surrogata nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ed ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge e/o da Convenzioni nazionali ed internazionali applicabili.

L'assicurato non deve consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, si applica l'Art. 1916 del Codice Civile.

Limite alle richieste di indennizzo

La copertura non opera dopo il ricevimento delle merci salvo in caso di danni non riconoscibili all'atto della consegna; in questa evenienza la richiesta di indennizzo dovrà essere presentata appena constatato il danno e comunque non oltre 8 giorni dopo il ricevimento della merce.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 3 Protezione della persona



Sezione 1 Garanzia Infortuni



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza gli infortuni che l'assicurato subisce quando:

- guida il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo assicurato:

compresi gli infortuni verificatisi in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato.

L'assicurazione è prestata solo nei confronti del guidatore del veicolo assicurato per le somme assicurate ("Forma Guidatore").

Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione:

- a. conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e folgorazioni;
- b. assideramento e congelamento;

- c. conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze per causa fortuita;
- d. asfissia per fuga di gas o vapori;
- e. annegamento;
- f. conseguenze delle infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse comunque le malattie;
- g. conseguenze di morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria;
- h. conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
- i. a parziale deroga del successivo Art. 1.3 Ci sono limiti di copertura? lett.
 c., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni se l'assicurato ne è rimasto vittima di fuori del comune di residenza:
- j. a parziale deroga del successivo Art. 1.3 Ci sono limiti di copertura? lett. c., la garanzia è estesa gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se e in quanto l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Questa estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio nei Corpi Militari.

Garanzie prestate:

Invalidità Permanente

La prestazione opera solo se acquistata.

Accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio accaduto in vigenza di polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella successiva.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui alla successiva tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella successiva, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Tabella di determinazione

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120°e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore		%
al di sopra della metà coscia		70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba		50%
un piede		40%
ambedue i piedi		100%
un alluce		5%
un altro dito del piede		1%
la falange ungueale dell'alluce		2,5%
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica		15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue occhi		100%
Sordità completa		%
di un orecchio		10%
di entrambi gli orecchi		40%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
Esiti di frattura scomposta		%
di una costa		1%
una vertebra cervicale		12%
una vertebra dorsale		5%
- 12ª dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale		3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%
- di un rene		15%
- della milza senza compromissioni significative della cra- si ematica		8%

Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo che spetta per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti "Accertamento del grado" e "Tabella di determinazione", **con le seguenti modalità** per scaglione di somma assicurata:

- fino a € 250.000, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 3 punti;
- sulla parte che eccede € 250.000 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 10 punti.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, Generali Italia liquida senza dedurre alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente è superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza dedurre alcuna franchigia.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Esempi di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Esempio (fino a € 250.000):

Somma assicurata

per Invalidità Permanente: € 200.000

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 3%

Invalidità permanente al netto

della franchigia assoluta: 12% (15% - 3%)

Indennizzo per invalidità

permanente: € 24.000 (€ 200.000 x 12%)



Somma assicurata per Invalidità Permanente:		€ 300.000
Invalidità permanente acc	certata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente	
Invalidità permanente al netto 12% (15% - 3%) sui primi € 250.000 della franchigia assoluta: 5% (15% - 10%) sulla parte eccedente		
Indennizzo per invalidità permanente:	•	250.000 x 12%) (€ 50.000 x 5%)

Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un premio aggiuntivo

Le opzioni operano solo se acquistate.

Tabella Inail

La tabella per l'accertamento del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.

Abrogazione Franchigia IP

A parziale deroga del precedente "Determinazione dell'indennizzo", non verranno dedotti i 3 punti alla percentuale di invalidità accertata fino alla somma di € 100.000.

Morte

La prestazione opera solo se acquistata.

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia corrisponde la somma assicurata per la prestazione Morte in parti uguali agli eredi testamentari o, in assenza di istituzione testamentaria di eredi, agli eredi legittimi dell'assicurato.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta⁽³⁶⁾.

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se per infortunio determinato da uno stesso evento consegue la morte di entrambi i genitori assicurati per questa garanzia morte, Generali Italia aumenta l'indennizzo del 50% per:

- figli minorenni conviventi;
- figli maggiorenni disabili.

Se è assicurato per questa garanzia un solo genitore, l'indennizzo è aumentato del 25%.

Conversione in rendita

Al momento della liquidazione del capitale per la prestazione Morte, Generali Italia riconosce a tutti i beneficiari una maggiorazione del 20% dell'indennizzo totale, ma solo se tale capitale è investito pro quota da ciascun beneficiario quale premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia stessa alle condizioni in vigore al momento della richiesta.

(36) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Inabilità temporanea

La prestazione opera solo se acquistata.

Modalità di accertamento

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, causa una inabilità temporanea, Generali Italia, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo", liquida l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte.
 L'indennizzo per inabilità temporanea è corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo", dal giorno dell'infortunio. I certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

A deroga dell'Art. 1.1 - Che cosa è assicurato? -, per gli infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, la garanzia opera limitatamente al periodo di ricovero, adeguatamente certificato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Determinazione dell'indennizzo

La somma assicurata per inabilità temporanea è così corrisposta per scaglione di somma assicurata:

- fino a € 50 a partire dall'8° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (franchigia assoluta di 7 giorni);
- oltre € 50 a partire dal 16° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (franchigia assoluta di 15 giorni).

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di ameno 3 giorni, Generali Italia corrisponde l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicare la franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a € 50.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

La prestazione opera solo se acquistata.

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, Generali Italia liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, **per massimo di 360 giorni, anche non**

consecutivi, da quello dell'infortunio.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In caso di day hospital, Generali Italia liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

In caso di ricovero superiore a 7 giorni, a seguito del quale all'assicurato venga prescritto dai medici che lo hanno in cura un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia liquida anche per questo periodo l'indennità giornaliera assicurata in polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni.

Rimborso spese sanitarie

La prestazione opera solo se acquistata.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata in polizza per la garanzia - Rimborso spese sanitarie -, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'infortunio:

- a. durante il ricovero per:
 - onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
 - diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza;
 - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
 - quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
 - trasporto dell'assicurato in istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con "l'Indennità giornaliera da ricovero":

- b. dopo il ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:
 - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; per le prestazioni odontoiatriche,

restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, fino ad un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500;
- c. in assenza di ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:
 - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio, fino ad un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500.

In assenza di ricovero la garanzia opera con una franchigia di € 100.

- d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio, acquisto o noleggio (massimo per un anno) di carrozzelle ortopediche;
- e. cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, escluse le protesi dentarie) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati il rimborso viene effettuato dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l'assicurato subisca un ricovero, Generali Italia liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Il giorno di dimissione non viene considerato.

L'importo liquidato non può superare la somma di € 10.000.

La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"

La presente garanzia opera in caso di infortunio - indennizzabile in base alla copertura assicurativa - subìto dall'assicurato che è già titolare al momento dell'evento di polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente o di piani individuali di previdenza (P.I.P.) stipulate con Generali Italia.

In caso di incapacità totale e definitiva dell'assicurato a svolgere la propria attività professionale indicata in polizza, Generali Italia emette - oltre a quant'altro dovuto in base alle altre garanzie attivate - a proprio carico un'apposita polizza Vita a premio unico in favore dell'assicurato, al fine di agevolare la prosecuzione dei suddetti rapporti assicurativi.

Il premio relativo alla suddetta polizza è determinato dalla somma delle seguenti voci:

- dell'ammontare dell'ultima rata di premio versata nelle polizze vita in corso moltiplicato per il numero delle rate di premio mancanti al completamento del piano di versamento dei premi;
- dell'ammontare dei premi versati (esclusi i trasferimenti) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data dell'Infortunio stesso moltiplicato per 5 (cinque).

Il premio unico della polizza vita stipulata da Generali Italia in favore dell'assicurato non può comunque superare la somma di € 100.000.

Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per:

- a. gli infortuni causati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b. le lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, **nel caso in cui l'assi- curato vi abbia preso parte attiva**;
- c. gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo se il conducente non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni se:
 - il conducente è in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 6 mesi;
 - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

- d. gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?;
- e. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. gli infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- g. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- h. gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere.

Sezione 2 Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?



Art. 2.1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽³⁷⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione alla stabilizzazione dell'invalidità o al verificarsi della morte.

L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che sono eseguiti in Italia.

Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, **deve esserne** dato immediato avviso a Generali Italia.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁽³⁸⁾.

- (37) Art. 1913 del Codice Civile.
- (38) Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Criteri di indennizzabilità

Generali Italia liquida l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulta indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Per Invalidità Permanente, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.

Art. 2.3 - Anticipo indennizzi

Su richiesta dell'assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'indennizzo relativo alle garanzie operanti, che viene decurtato dalla liquidazione definitiva, per:

- invalidità permanente, se l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'infortunio, a condizione che non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio, fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di € 50.000;
- rimborso delle spese sanitarie, se l'assicurato ha sostenuto delle spese per un importo non inferiore a € 2.000, dietro presentazione dei documenti giustificativi. L'anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia "Rimborso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultimata;
- ricovero, su presentazione dei documenti che lo attestano e lo giustificano, fermi i limiti previsti per la garanzia Indennità giornaliera da ricovero
 Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 2.4 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in questo caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 2.3 - "Anticipo indennizzi".

Art. 2.5 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero;
- dalla conclusione della eventuale procedura di Arbitrato Medico, promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 2.4 - Controversie - Arbitrato irrituale.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



